



# COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

Provincia di COSENZA

Largo Municipio 1 - tel. 0984/472511 - FAX 0984/472147  
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it e-mail: comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 28/09/2017

## OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di Settembre dalle ore 17:30, nella Sala Consiliare, a seguito di convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito in Sessione Ordinaria di 1^ convocazione il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, con la presenza dei seguenti Consiglieri:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
PUGLIESE ANDREA	Presidente	SI
COZZA FRANCESCO	Consigliere	SI
DONATO MARIO	Consigliere	SI
FERRARO DINO	Consigliere	SI
FERRARO LORIS	Consigliere	NO
INTRIERI ROSARINO	Consigliere	SI
MARSICO GIANLUCA	Consigliere	SI
PRINCIPE MARIO	Consigliere	SI
VENTURA ORENA	Consigliere	SI
MAGNELLI SALVATORE	Consigliere	SI
SPROVIERI CARLO	Consigliere	SI
COZZA AMEDEO	Consigliere	SI
IMBROGNO SANTE	Consigliere	NO

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Presiede la seduta il *Presidente ANDREA PUGLIESE*.

Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: *NAPOLI CRISTIANA*

Partecipa il Segretario *DOTT. PIETRO MANNA*.

L'Assessore Napoli illustra la proposta di deliberazione, fornendo un quadro aggiornato delle società partecipate dall'ente. Espone inoltre le motivazioni per le quali l'amministrazione intende revocare la deliberazione del 2009 inerente l'indirizzo alla dismissione delle quote della società Sila Sviluppo. Precisa che per le altre società da alienare (Magna Sila 92 e Cosenza Acque) si dà mandato agli uffici di procedere alla materiale alienazione delle quote, previa pubblicazione di avviso pubblico

## Il Consiglio Comunale

Esaminata la proposta di seguito riportata:

### IL FUNZIONARIO

**PREMESSO** che con l'art.4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.); le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**RILEVATO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.: “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 32 d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**PRESO ATTO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato; 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 33 g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**DATO ATTO** che i servizi e gli uffici comunali competenti hanno proceduto all'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, tenendo conto anche delle partecipazioni per le quali è già stato dato indirizzo ai fini del non-mantenimento, ma in assenza dei provvedimenti di gestione finalizzati alla concreta ed effettiva dismissione/alienazione delle stesse;

**DATO ATTO**, in particolare, che il Comune già ha espresso la volontà di non mantenere le partecipazioni

possedute nelle società *Cosenza Acque SpA*, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 15.07.2011, *Sila Sviluppo*, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.12.2009, e *Magna Sila Progetto '92 Spa*, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.11.2012, e che l'Ente intende con il presente atto

**VERIFICATO**, pertanto, che alla data del 23 settembre 2016 il Comune di San Pietro in Guarano risultava possedere n. 3 partecipazioni nelle società *Cosenza Acque SpA*, *Sila Sviluppo* e *Magna Sila Progetto '92 Spa* (in liquidazione) e che tale circostanza non è stata segnalata nel Piano approvato con Decreto Sindacale prot. 2944 del 22.05.2015 e con Deliberazione di C.C n. 9 del 30.6.2015;

**DATO ATTO** pertanto che gli esiti della ricognizione effettuata dagli uffici in ordine alle partecipazioni del Comune di San Pietro in Guarano sono quelle di cui al seguente prospetto:

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F
Dir_1	02328170788	SILA SVILUPPO AGENZIA PERMANENTE PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELLA SILA - SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. - IN BREVE GAL SILA SVILUPPO	1999	0,295	AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE
Dir_2	01844430783	MAGNA SILA PROGETTO '92 S.P.A.	1992	2,06	PROMOZIONE TURISTICA DELL'ALTOPIANO SILANO E FORNITURA DI SERVIZI COMPLEMENTARI
Dir_3	02575310780	COSENZA ACQUE SPA	2003	2,17	RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
Dir_4	98003770785	CONSORZIO VALLE CRATI	1974	2,20	ATTIVITA' RACCOLTA TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI, DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**TENUTO CONTO** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 30.06.2016 l'Ente ha invece ritenuto l'attività svolta dal Consorzio Valle Crati quale strettamente strumentale ai fini istituzionali, atteso che lo stesso svolge attività di collettamento e trattamento acque reflue urbane nell'impianto di depurazione collettiva ubicato in Loc. Coda di Volpe del Comune di Rende ;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**RILEVATA** la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

**TENUTO CONTO** che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.06.2015, con il quale l'Ente stabiliva di mantenere le partecipazioni nel Consorzio Valle Crati e nella Associazione Asmel (laddove in realtà per quest'ultima non è detenuta una partecipazione ma l'Ente versava semplicemente, prima della costituzione della CUC tra i Comuni di San Pietro in Guarano, Lappano e Rovito, una quota associativa);

**CONSTATATO** che in detta deliberazione nulla veniva stabilito per le società *Cosenza Acque SpA*, *Sila Sviluppo e Magna Sila Spa Progetto 92*, atteso che la dismissione di dette partecipazioni era già stata oggetto di appositi atti deliberativi nel corso degli esercizi precedenti;

**VALUTATA** la necessita di mantenere - malgrado il difforme indirizzo espresso con la citata delibera di Consiglio Comunale n.40 del 23.12.2009 - la partecipazione nella società *Sila Sviluppo*, in quanto la stessa rientra tra la categoria di cui all'art.4, comma 6 dello stesso decreto, essendo costituita come gruppo di azione locale in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. Inoltre, essendo *Sila Sviluppo Scarl* soggetto responsabile del Patto Territoriale Silano, ai sensi dell'art.26, comma 7, del D.lgs 175/2016, sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997. Le motivazioni nel mantenere le quote societarie sono avvalorate anche dal contributo già ricevuto tramite tale società per il risanamento di un percorso ecologico e area pic-nic di € 30.000,00 .

**VISTO** che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

**TENUTOCONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dai Responsabile del Servizio Tecnico ed Urbanistica in ordine alla regolarità tecnica e **PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

### PROPONE DI DELIBERARE

I. **Di FORMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo;

II. **Di APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 - in rettifica del Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.06.2015- accertandole come da prospetto seguente:

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F
Dir_1	02328170788	SILA SVILUPPO AGENZIA PERMANENTE PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELLA SILA - SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. - IN BREVE GAL SILA SVILUPPO	1999	0,30	AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE
Dir_2	01844430783	MAGNA SILA PROGETTO '92 S.P.A.	1992	2,06	PROMOZIONE TURISTICA DELL'ALTOPIANO SILANO E FORNITURA DI SERVIZI COMPLEMENTARI
Dir_3	02575310780	COSENZA ACQUE SPA	2003	2,17	RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
Dir_4	98003770785	CONSORZIO VALLE CRATI	1974	2,20	ATTIVITA' RACCOLTA TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI, DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE

III. **Di PROCEDERE** all'alienazione delle partecipazioni nelle società *Cosenza Acque SpA* e *Magna Sila Spa Progetto 92* per come meglio specificate al precedente punto II;

IV. **Di REVOCARE** per le motivazioni di cui in premessa la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.12.2009 con la quale era stato disposto il recesso della società "Sila Sviluppo" e mantenere la propria quota pari all'0,295% del capitale sociale per un valore nominale di € 125,44;

V. **Di INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di

quanto sopra deliberato, procedendo all'adozione dei provvedimenti di gestione finalizzati alla concreta ed effettiva dismissione/alienazione delle partecipazioni per le quali è stato dato indirizzo ai fini del non-mantenimento;

VI. **Di AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Finanziario predisposizione di tutte le procedure ad evidenza pubbliche necessarie per la cessione delle partecipate, in ossequio a quanto stabilito dal T.U.S.P.;

VII. **Di TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune e per le quali si sia deliberata la cessione delle relative quote di partecipazione;

VIII. **Di COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

IX. **Di INVIARE** copia della presente Deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

X. **Di DICHIARARE**, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Sentiti gli interventi dei consiglieri;

Acquisiti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile di seguito riportati;

Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Con votazione

favorevoli: 9

contrari: 0

astenuiti: 2

MAGNELLI SALVATORE  
COZZA AMEDEO

### **Delibera**

**di approvare** la proposta sopra riportata.

Con separata e successiva votazione

favorevoli: 9

contrari: 0

astenuiti: 2

MAGNELLI SALVATORE  
COZZA AMEDEO

### **Delibera**

di **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Presidente**

f.to PUGLIESE ANDREA

**Il Segretario**

f.to DOTT. MANNA PIETRO

**PARERE TECNICA**

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 21/09/2017

**Il Responsabile del Settore**  
F.to ARCH. ALFONSO QUINTIERI

**PARERE TECNICA**

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 21/09/2017

**Il Responsabile del Settore**  
F.to ARCH. JR LUIGINO PUGLIESE

**PARERE CONTABILE**

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano, lì 21/09/2017

**Il Responsabile del Settore**  
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario**  
**DOTT. MANNA PIETRO**

---